



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 56/41 del 20.12.2017

**D.lgs. 173/98, art. 8 – D.M. 350/99 – art. 12 della Legge 238 del 12 Dicembre 2016.
Direttive per l'inserimento dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione
Sardegna nell'Elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350.**

Premessa

Con riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e al DM 350/99 che definiscono i prodotti agro alimentari tradizionali e l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato annualmente con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si espongono qui di seguito le procedure regionali finalizzate all'iscrizione dei prodotti nell'elenco regionale e nazionale.

A. Procedura di inserimento dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Sardegna nell'Elenco regionale e nazionale.

Le domande per la richiesta di inserimento nell'elenco dei prodotti agro alimentari tradizionali, promosse da soggetti pubblici o privati, devono essere trasmesse all'Agenzia Laore Sardegna entro il 15 giugno di ogni anno.

Le domande, redatte in conformità a quanto riportato nel paragrafo B) delle presenti direttive, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- una breve relazione storica che provi che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura siano praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protrate nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni; tale relazione deve essere accompagnata da idonea documentazione quale fotocopie di testi bibliografici (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il prodotto), opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di fiere o sagre, fatture o altri documenti amministrativi, interviste, immagini fotografiche. Possono essere allegate tutte o solo alcune delle tipologie di documenti sopra indicati, purché gli elementi prodotti complessivamente considerati siano in grado di dimostrare chiaramente e in modo del tutto adeguato il requisito richiesto.
- una breve relazione economica sul prodotto. Si precisa che è sufficiente che siano forniti gli elementi che permettano una valutazione di massima della situazione attuale del prodotto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora il materiale inviato non fosse completo, possono essere richiesti approfondimenti ed integrazioni.

L'Agenzia Laore istruisce le richieste di inserimento o modifica dei prodotti tradizionali della Regione Sardegna pervenute entro i termini e, dopo aver verificato la rispondenza del prodotto all'art. 1, comma 2, del D.M. 350/99, adotta un provvedimento con il quale propone l'inserimento del prodotto nell'elenco regionale dei prodotti agro alimentari tradizionali, allegando la relativa "Scheda Identificativa del prodotto agro alimentare tradizionale della Regione Sardegna" redatta in conformità a quanto riportato nel paragrafo C) delle presenti direttive.

Tale provvedimento, corredato da copia dell'istanza e relativa documentazione presentata dal soggetto promotore, viene trasmesso all'Assessorato dell'Agricoltura entro il 15 ottobre di ogni anno per i successivi adempimenti di competenza necessari al proseguimento dell'iter di inserimento del prodotto nell'elenco nazionale di cui al DM 350/99.

L'Assessorato, dal canto suo, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale e i rapporti con il Ministero, valutando anche gli eventuali casi di incompatibilità nell'inserimento del prodotto a livello nazionale. Si precisa infatti che non vanno inseriti nell'Elenco i prodotti registrati come D.O.P o I.G.P. Qualora un prodotto successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi della normativa comunitaria, verrà di norma depennato dall'Elenco regionale e da quello nazionale.

L'Assessorato dell'Agricoltura provvede annualmente ad aggiornare l'elenco regionale dei prodotti agro alimentari della Regione Sardegna includendo i nuovi prodotti individuati dall'Agenzia e trasmette l'aggiornamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole e forestali per essere recepito ed incorporato nell'elenco nazionale approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

A seguito dell'approvazione del Decreto ministeriale inerente l'aggiornamento dell'elenco nazionale, l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prodotti agro alimentari tradizionali viene successivamente pubblicato sul sito regionale www.regione.sardegna.it, curando la versione più idonea per la pubblicazione.

L'inserimento del prodotto nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali non determina di per sé l'accesso alle deroghe, di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 173 del 1998, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto, l'inserimento nell'elenco del prodotto, in quanto risultante rispondente ai richiesti requisiti di tradizionalità di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 350/99, non autorizza in alcun modo gli operatori interessati affinché possano produrlo in mancanza di rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In particolare, si precisa che le presenti direttive definiscono l'iter procedurale per l'accesso all'elenco regionale e nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e non attengono, invece, alla procedura che sarà definita con apposito decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità per l'attribuzione delle deroghe ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature previsti dalla normativa.

Resta fermo pertanto che, qualora il processo di lavorazione del prodotto preveda l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o locali per i quali è necessario ottenere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 2074/2005, dovrà essere presentata una richiesta di deroga nei limiti e alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa igienico sanitaria e che la richiesta di deroga dovrà essere inviata al Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, per il tramite degli uffici regionali competenti, che esprimono il loro parere (Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010), ovvero secondo le modalità e le procedure attuative definite col riferito apposito decreto assessoriale per la richiesta e la concessione delle deroghe da parte del suddetto ministero, previo parere dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità.

Al riguardo, pur dovendosi considerare distinti i diversi aspetti rientranti nella competenza di diverse Amministrazioni o strutture, al fine di garantire adeguato coordinamento tra i procedimenti in conformità al D.M. 350/99 e tenuto conto delle diverse indicazioni ministeriali sopravvenute nel corso degli anni, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità avrà cura di comunicare le valutazioni espresse di propria competenza per il prodotti tradizionali di cui all'elenco, oltre che al Ministero della Salute, anche al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Assessorato dell'Agricoltura per opportuna conoscenza.

L'Assessorato dell'Agricoltura e l'Assessorato dell'Igiene e della Sanità si terranno in ogni caso reciprocamente informati circa le richieste ricevute ed i provvedimenti di propria competenza adottati in materia di prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 350/99.

Limitatamente alla XVIII^a revisione dell'Elenco nazionale dei prodotti agro alimentari tradizionali, preso atto che l'elenco nazionale viene aggiornato con D.M. una volta l'anno e preso atto dell'anticipazione dei termini prevista dal dettato normativo di cui alla Legge 238/2016, l'Assessorato invia, entro il 31 dicembre del corrente anno, al Ministero delle Politiche agricole e forestali, seguendo l'iter procedurale consolidato prima dell'adozione della presente deliberazione, esclusivamente le domande già istruite e trasmesse dall'Agenzia Laore, se già perfezionate e complete della relativa documentazione. In caso contrario, le richieste di inserimento dovranno essere adeguate e potranno essere proposte per il successivo aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale dei prodotti agro alimentari tradizionali seguendo la procedura e le disposizioni contenute delle presenti direttive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. Richiesta di inserimento o modifica di Prodotto Agro alimentare tradizionale

Le domande per la richiesta di inserimento nell'elenco dei prodotti agro alimentari tradizionali, promosse da soggetti pubblici o privati, da presentare all'Agenzia Laore Sardegna, devono essere redatte in conformità allo schema sotto riportato:

Tipologia di richiesta

- Inserimento
- Modifica

Soggetti Promotori

- Denominazione
- Dati anagrafici
- Indirizzo / PEC
- Dichiarazione sostitutiva del soggetto promotore che attesti l'esistenza del prodotto in questione da almeno 25 anni
- Documento d' identità del soggetto promotore

Definizione del Prodotto

a) Categoria del prodotto, possibilmente identificabile tra le seguenti:

- Bevande analcoliche, distillati e liquori
- Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni
- Condimenti
- Formaggi
- Grassi (burro, margarina, olio)
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
- Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
- Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi
- Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo escluso il burro)
- Prodotti della gastronomia

b) Nome del prodotto, italiano e dialettale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Produzione

- Zona geografica di produzione
- Materia prima (caratteristiche del prodotto)
- Tecniche di produzione (metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura, ecc.)
- Materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti
- Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura

Commercializzazione

- Stima della quantità prodotta annualmente
- Rete di distribuzione
- Tipo e numero aziende

Utilizzazione

- Ricette
- Altro utilizzo

Storia e Costume

- Cenni storici
- Referenze bibliografiche
- Aneddoti
- Proverbi
- Ricorrenze

Alla domanda, redatta in conformità al seguente schema, deve essere inoltre allegata la documentazione indicata nel paragrafo precedente, costituita dalla Relazione storica, con relativi documenti a corredo, e dalla Relazione economica.

Qualora il processo di lavorazione del prodotto preveda l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o locali per i quali è necessario ottenere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 2074/2005, il soggetto promotore dovrà specificare chiaramente in domanda di avere contestualmente presentato la richiesta di deroga al Ministero della Salute per il tramite dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità.

C. Scheda Identificativa del prodotto agro alimentare tradizionale della Regione Sardegna



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Unitamente al provvedimento con il quale propone l'inserimento di un prodotto nell'elenco regionale di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, l'Agenzia LAORE definisce e trasmette all'Assessorato dell'Agricoltura la relativa "Scheda Identificativa del prodotto agro alimentare tradizionale della Regione Sardegna" redatta in conformità allo schema di seguito riportato.

La scheda garantisce in particolare, per ogni prodotto, la completezza e la congruità delle seguenti informazioni sintetiche:

- 1) Denominazione del prodotto:
- 2) Categoria:
- 3) Territorio interessato alla produzione:
- 4) Descrizione sintetica del prodotto:
- 5) Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura:
- 6) Materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento:
- 7) Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura:
- 8) Elementi che comprovano che le metodiche sono state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni:
- 9) "Richiesta di deroghe alla normativa igienico-sanitaria": SI () NO ()

In particolare si precisa che:

- in riferimento a "Denominazione del prodotto", deve essere inserita la denominazione identificativa del prodotto agroalimentare, completa della denominazione ufficiale italiana, gli eventuali sinonimi e termini dialettali.

E' possibile denominare il prodotto agroalimentare da inserire nell'Elenco anche soltanto con il gergo dialettale, purché esso sia comunemente utilizzato per individuare quel particolare prodotto tradizionale nelle aree interessate alla produzione.

- in riferimento a "Territorio interessato alla produzione", deve essere descritta la zona o territorio interessato alla produzione, alla trasformazione o all'elaborazione del prodotto tradizionale proposto per l'inserimento nell'elenco.

I riferimenti geografici, comunque consacrati dall'uso, possono essere richiamati nella descrizione delle corrispondenti zone di produzione, ma devono essere accorpati ogni qual volta ad essi non è riconducibile una diversa metodologia produttiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in riferimento alla “Descrizione sintetica del prodotto”, devono essere descritte le principali caratteristiche del prodotto interessato, compresa l’indicazione del nome scientifico, se pertinente, e in riferimento a “Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura”, devono essere descritte le modalità di ottenimento del prodotto, del trattamento, della conservazione e delle eventuali attività di trasformazione (affumicatura, salagione, essiccamento ecc).

Le metodiche descritte devono corrispondere a quelle per le quali l’Agenzia ha accertato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.M. 350/1999 ovvero che le stesse sono praticate nel territorio interessato dalla produzione in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni.

La documentazione raccolta e l’istruttoria svolta comprovano che le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, qui descritte, risultano consolidate nel tempo (almeno 25 anni) in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Al riguardo, nel punto “Elementi che comprovano che le metodiche sono state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni” devono essere descritti in sintesi, le fonti bibliografiche, documenti storici, citazioni in letteratura e gli altri elementi comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta.

- in riferimento a “Materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento”, devono essere specificati quali sono i materiali e le attrezzature utilizzate per l’ottenimento del prodotto (preparazione, condizionamento o imballaggio) e, in riferimento a “Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura”, le aree e locali impiegate per le relative operazioni.

Riguardo a tali informazioni sintetiche, così come sopraelencate alle voci 6) e 7) della “Scheda Identificativa del prodotto agro alimentare tradizionale”, qualora queste ultime informazioni dovessero già fare riferimento a locali di lavorazione, conservazione e stagionatura o a materiali e attrezzature utilizzati per la preparazione che, per le caratteristiche di tradizionalità richieste, fossero, con tutta ed implicita evidenza, non rispondenti ai requisiti specifici ad essi applicabili, ciò deve coerentemente trovare esplicitazione nella dichiarazione affermativa riguardo alla “Richiesta di deroghe alla normativa igienico-sanitaria” di cui alla correlata voce 9) della scheda identificativa.

- in riferimento a “Richiesta di deroghe alla normativa igienico-sanitaria”, ed in particolare all’opzione SI/NO di tale voce, si ribadisce pertanto che deve essere specificato, qualora il processo di lavorazione del prodotto preveda l’utilizzo di strumenti, attrezzature e/o locali per i quali è necessario ottenere deroghe ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE n. 2074/2005,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che il soggetto promotore ha contestualmente presentato richiesta di deroga alle autorità sanitarie competenti prima richiamate.